

Principio "iura novit curia" – Cass. n. 5832/2021

Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - Principio "iura novit curia" ex art. 113 c.p.c. - Correlazione con il divieto di ultra ed extra petizione - Necessità - Implicazioni - Conseguenze - Fattispecie.

In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, rispetto all'originaria di domanda di applicazione della comunione tacita familiare di cui all'art. 2140 c.c. abrogato, costituisce inammissibile "mutatio libelli" e non già mera riqualificazione giuridica la pretesa volta a conseguire, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato, i diritti nascenti dall'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di collaborazione).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5832 del 03/03/2021 (Rv. 660681 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0230_2](#), [Cod_Proc_Civ_art_112](#), [Cod_Proc_Civ_art_113](#)